

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI
Città Metropolitana di Catania



REGOLAMENTO
CANONE UNICO PATRIMONIALE
L. 160/2019

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. ¹⁶ del 10.05.2022

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	3
Articolo 1 - Ambito e finalità del Regolamento	3
Articolo 2 - Presupposto	3
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	3
CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	3
Articolo 4 - Disposizioni di carattere generale.....	3
Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari	3
Articolo 6 - Autorizzazioni	4
Articolo 7 - Rimozione anticipata	5
Articolo 8 - Divieto di determinate forme pubblicitarie	6
Articolo 9 - Distribuzione di volantini	6
Articolo 10 - Pubblicità fonica	6
Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	6
Articolo 12 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	6
Articolo 13 - Presupposto del canone.....	6
Articolo 14 - Modalità di applicazione del canone.....	6
Articolo 15 - Definizione di insegna d'esercizio	7
Articolo 16 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	7
Articolo 17- Pubblicità effettuata con veicoli in genere	8
Articolo 18 - Dichiarazione di esposizione pubblicitaria.....	8
Articolo 19 - Soggetto passivo.....	8
Articolo 20 - Dichiarazione e pagamento imposta	8
Articolo 21 - Rimborsi	9
Articolo 22 - Riduzioni	9
Articolo 23 - Esenzioni	9
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
Articolo 24 - Tipologia e servizio delle pubbliche affissioni	10
Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	10
Articolo 26 - Canone sulle pubbliche affissioni	11
Articolo 27 - Materiale pubblicitario abusivo	11
Articolo 28 - Riduzione del canone per le pubbliche affissioni	11
Articolo 29 - Esenzione dal canone per le pubbliche affissioni	11
Articolo 30 - Norme di rinvio	12
CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
Articolo 31 - Disposizioni generali.....	12
Articolo 32 - Tipologia di occupazione	12
Articolo 33 - Occupazioni di urgenza	12
Articolo 34 - Occupazioni abusive.....	12
Articolo 35 - Domanda di occupazione	13
Articolo 36 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio atto di autorizzazione	13
Articolo 37 - Obblighi del concessionario.....	13
Articolo 38 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	14
Articolo 39 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	14
Articolo 40 - Modifica, sospensione o revoca autorizzazione.....	14
Articolo 41 - Rinnovo dell'autorizzazione	14
Articolo 42 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	14
Articolo 43 - Classificazione delle strade.....	15
Articolo 44 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	15
Articolo 45 - Modalità di applicazione del canone.....	15

Articolo 46 - Passi carrabili	15
Articolo 47 - Agevolazioni	15
Articolo 48 - Esenzioni.....	16
CAPO V - CANONE MERCATALE	
Articolo 49 - Disposizioni generali	16
Articolo 50 - Domanda di occupazione	16
Articolo 51 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	16
Articolo 52 -Classificazione delle strade	16
Articolo 53 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	17
Articolo 54 - Occupazioni abusive.....	17
Articolo 55 - Agevolazioni	17
CAPO VI - DISPOSIZIONI COMUNI	
Articolo 56 - Pagamento del Canone	17
Articolo 57- Rimborsi e compensazione	18
Articolo 58 - Funzionario Responsabile.....	18
Articolo 59 - Sanzioni amministrative pecuniarie e indennità	18
Articolo 60 - Attività impositiva e riscossione forzata.....	18
Articolo 61 - Accertamento con adesione	18
Articolo 62 - Ravvedimento operoso.....	18
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 63 - Regime transitorio.....	19
Articolo 64 - Norme finali ed entrate in vigore.....	19

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1- Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845, della L. 27/12/2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 2- Presupposto

1. Il canone patrimoniale è dovuto:
 - a) per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
 - c) per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 3- Soggetto passivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della L. 27/12/2019, n. 160, presupposto del canone è:
 1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso, è obbligato in solido al pagamento del canone il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
 2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 4- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 5- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. La tipologia di dettaglio e le caratteristiche degli impianti pubblicitari, nonché la ripartizione della loro superficie, da esporre nel territorio comunale, compresi quelli destinati alle pubbliche affissioni, di cui al successivo articolo, sono disciplinate dal Piano Generale degli impianti approvato con deliberazione di giunta municipale.

Articolo 6- Autorizzazioni

1. L'installazione di qualsiasi impianto di cui al presente regolamento, è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Ente che viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi. A tal fine, gli interessati presentano all'Ufficio competente, specifica istanza che deve essere trasmessa utilizzando modulistica appositamente predisposta, seguendo le indicazioni in essa contenute.

2. La domanda, soggetta ad imposta di bollo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia del documento di riconoscimento del richiedente e tecnico progettista;
- b) copia codice fiscale e partita iva del richiedente, indirizzo mail o PEC;
- c) se il richiedente è diverso dal proprietario dell'area e/o fabbricato, copia sulla titolarità con contratto di locazione, comodato etc., o consenso alla loro installazione;
- d) elaborato grafico quotato in tre copie a firma del richiedente e del tecnico abilitato progettista contenente:
- e) prospetto e sezione dello stato di fatto e prospetto con l'inserimento virtuale dei mezzi pubblicitari da installare, riportandone l'esatto inserimento figurativo sui prospetti, particolari costruttivi in scala 1:200;
- f) relazione tecnica illustrativa, contenente le dimensioni dei prospetti con il calcolo della superficie espositiva rispetto ai prospetti d'inserimento, tipologia, forme, colori e caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari da installare, con allegata dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico se prevista;
- g) documentazione fotografica dello stato di fatto e fotomontaggio con i mezzi pubblicitari da installare, riportante il numero identificativo dell'impianto come stabilito nel Piano Generale degli Impianti;
- h) autodichiarazione, sottoscritta da un tecnico iscritto agli albi professionali, redatta ai sensi di legge, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare che il manufatto è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, che il manufatto inoltre è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- i) autodichiarazione, redatta ai sensi di legge, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima;
- l) pagamento dei diritti d'istruttoria.
- m) prima del rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere corrisposto deposito cauzionale o polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni causati al patrimonio dell'Ente al momento dell'installazione del manufatto o da spese anticipate dall'Amministrazione per eventuale rimozione di impianto abusivo. Detta cauzione verrà quantificata ed aggiornata con apposito atto di giunta municipale, desumibile da computo estimativo redatto dall'Ufficio Patrimonio, in base al prezzario regionale per le OO.PP.

3. Qualora le suddette strutture siano realizzate con manufatti in cemento armato e pali in ferro la cui realizzazione e posa in opera è regolata da specifiche norme, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, l'autorizzazione all'installazione è condizionata alla preventiva produzione del nulla osta rilasciato dal Genio Civile.

4. Nelle aree condominiali, l'installazione è subordinata alla formale comunicazione e alla trasmissione, da parte dell'Amministratore, del verbale dell'assemblea condominiale, con il quale si autorizza la collocazione del mezzo pubblicitario.

5. Nelle aree private, la collocazione è subordinata all'autorizzazione del proprietario dell'immobile, se è diverso dal richiedente.

6. È richiesto il nulla osta dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale ed è fuori del centro abitato.

7. Per gli impianti pubblicitari su aree private, la domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia del documento di riconoscimento del richiedente e del tecnico progettista;
- b) copia codice fiscale e partita iva del richiedente indirizzo mail e/o PEC;
- c) dichiarazione sulla titolarità dell'area contratto di locazione, etc., e/o consenso del proprietario dell'area;
- d) elaborato grafico quotato in tre copie a firma del richiedente e del tecnico abilitato progettista contenente:
- e) planimetria quotata con stralcio catastale, riprodotte le dimensioni e la posizione degli impianti da installare rispetto la distanza dalla carreggiata stradale, confini e distanze da altri impianti e segnaletica stradale;
- f) prospetto e sezione del mezzo pubblicitario e particolari costruttivi in scala 1:200;
- g) relazione tecnica illustrativa, contenente le dimensioni con il calcolo della superficie espositiva, tipologia, forme, colori e caratteristiche tecniche, con allegata dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
- h) documentazione fotografica dello stato di fatto dei luoghi con fotomontaggio;
- i) nulla osta rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile, con la quale si autorizza i lavori per l'installazione;
- j) pagamento dei diritti d'istruttoria.

Quando i cartelli collocati su una strada o su immobili sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. Nella ipotesi che

l'installazione degli impianti debba avvenire in aree vincolate, l'autorizzazione è subordinata al rilascio del Nulla-Osta della Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali.

9. Per altre forme di pubblicità, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione dei seguenti elaborati:

- a) copia del documento di riconoscimento del richiedente e del tecnico progettista;
- b) copia codice fiscale e partita iva del richiedente indirizzo mail e/o PEC;
- c) relazione tecnica descrittiva dell'impianto;
- d) documentazione fotografica che illustri lo stato dei luoghi e del contesto urbano adiacente ed eventuale fotocomposizione per la valutazione dell'inserimento;
- e) elaborato grafico in scala non inferiore a 1:200.

10. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata dalla documentazione prevista dal presente articolo e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata previa comunicazione all'utente.

11. L'Ufficio competente, entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda, concede o nega l'autorizzazione. Il provvedimento di diniego, adeguatamente motivato, deve essere emanato nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla vigente disciplina contenuta nella L.R. 21/05/2019, n.7. Il termine di 60 giorni è prorogato dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti.

12. Nel caso di impiantistica insistente su suolo pubblico, detto termine di 60 giorni può essere prorogato dei tempi strettamente necessari all'acquisizione del parere tecnico dei Settori competenti del Comune; in tal caso, il termine per concedere o negare l'autorizzazione non dovrà comunque eccedere i 90 giorni decorrenti dalla richiesta. I termini di cui sopra saranno considerati sospesi nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione ritenuta necessaria. In questi casi, i termini saranno sospesi fino alla produzione degli atti richiesti e prorogati dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti.

13. qualora fosse necessario acquisire pareri/nulla osta da altri uffici, il responsabile del procedimento indice una riunione, adottando la decisione finale conformemente all'esito della riunione.

14. L'autorizzazione decade in caso di mancato pagamento, entro i termini di legge, del canone patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria, relativo alle annualità successive al suo rilascio e comunque l'autorizzazione per gli impianti non può avere validità superiore ai tre anni.

15. I titolari di impianti di pubblicità permanente procedono all'installazione dei manufatti autorizzati entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento, a pena di decadenza, salvo che la circostanza ostativa non venga formalmente comunicata, entro lo stesso termine al competente ufficio.

16. Il Comune ha facoltà, in qualsiasi momento ed in relazione a mutate condizioni normative, pianificatorie, per esigenze di sicurezza o per esigenze di pubblica utilità, di ordinare la rimozione di ogni impianto ed il suo trasferimento in altra localizzazione idonea e nel rispetto dei contenuti del Piano Generale degli impianti pubblicitari.

17. Il Comune può revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione, qualora la permanenza dell'impianto arrechi pregiudizio a diritti od interessi generali.

18. Gli Uffici competenti al rilascio di autorizzazioni sono tenuti a mantenere un registro cronologico che contenga l'indicazione degli estremi di protocollazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione, la sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato;

19. In caso di mancato riscontro da parte del competente ufficio, entro i termini previsti, non è configurabile l'istituto del silenzio-assenso.

20. In caso di richiesta di rinnovo, questa deve essere effettuata con le medesime modalità previste per il rilascio iniziale.

21. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari può specificare ulteriormente gli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti le autorizzazioni di cui al presente articolo.

Articolo 7- Rimozione anticipata

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal Comune prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione ed a spese proprie.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo e, per gli effetti, saranno adottati i conseguenti provvedimenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 8- Divieto di determinate forme pubblicitarie

1. Sono vietati gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi visibili dai veicoli in transito sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione, possono generare confusione con i segnali stradali, con i semafori, o renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che determinano l'abbagliamento e pericolo per l'incolumità pubblica.
2. È vietata la collocazione di ogni mezzo pubblicitario sulle opere d'arte e sugli edifici di importanza storica e monumentale.

Articolo 9- Distribuzione di volantini

1. È consentita la distribuzione di volantini, opuscoli, pieghevoli, cataloghi e/o altro materiale pubblicitario è effettuata, con le sole modalità di consegna diretta ai privati cittadini ovvero deposito nelle cassette postali esterne alle abitazioni.
2. È fatto divieto assoluto di depositare il predetto materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci, sugli infissi, negli androni delle abitazioni private, nei parabrezza dei veicoli, sui motocicli ed in tutti i luoghi pubblici o accessibili al pubblico, privi di responsabile; sono, altresì, vietati il lancio, il deposito e l'abbandono del suddetto materiale su tutto il territorio comunale.
3. Sono escluse dal divieto di cui al precedente comma le attività di volantinaggio per comunicazione di pubblica utilità effettuate dall'Amministrazione Comunale o da altri enti o aziende.

Articolo 10- Pubblicità fonica

1. È consentita solo alla diffusione di messaggi di pubblico interesse e di quella relativa alla campagna elettorale, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30

Articolo 11- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone di cui al presente Capo non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria, nonché dall'obbligo del rispetto di leggi e regolamenti.
2. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 12- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili, i quali devono provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inottemperanza, vi provvede il Comune con addebito ai medesimi responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 13- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 14- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le preinsegne gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Altresì si considera pubblicità quella effettuata su tende parasole installate all'esterno del piano terra e fabbricati adibiti ad attività commerciali.

Articolo 15- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 16- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone è applicato sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27/12/2019, n. 160, ovvero delle tariffe approvate con la delibera di cui al comma 817 del medesimo articolo 1.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade, distinguendo fra strade normali e strade di categoria speciale;

Sono strade di categoria speciale

- via Bellini
- via A. di Sanguiliano
- via A. Moro
- via Roma
- via Barriera del Bosco
- Largo Perlasca
- via Balatelle
- piazzale Etna
- via Sant'Agata

- viale Turi ferro
- via S. Michele Arcangelo
- via Sant'Agata
- via Madonna di Fatima
- via Lojacono
- via Tre Torri
- via Umberto

- b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio,
 c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 17- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal D.Lgs. 30/04/1992, n.285.
2. Il canone è dovuto, per i periodi di occupazione, rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 18- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
2. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 50 per cento.
3. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 50 del cento.

Articolo 19- Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce servizi oggetto della pubblicità.
3. Il pagamento è dovuto anche nella ipotesi in cui i soggetti di cui ai precedenti commi, no usufruiscano in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.
4. Il soggetto passivo è tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al pagamento dell'imposta. Al titolare dell'autorizzazione, in subordine, al titolare del messaggio è notificato l'eventuale avviso di accertamento d'ufficio e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

Articolo 20 - Dichiarazione e pagamento dell'imposta

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 19 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione di pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modifiche degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità

si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità, quest'ultima si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

4. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della Ragione sociale o del Titolare dell'attività oppure in caso di modifica della superficie imponibile. Alla dichiarazione deve essere allegata la copia dell'Autorizzazione rilasciata dal Comune.

5. L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento e non è frazionabile in dodicesimi; per periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere considerata per l'intero anno e corrisposta in unica soluzione.

Nel caso l'importo sia superiore ad Euro 1.500,00, il pagamento può essere effettuato in quattro rate anticipate e precisamente: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre.

6. Il pagamento del canone unico patrimoniale è effettuato, ai sensi dell'articolo 2-bis, del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in L. 01/12/2016, n. 225, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del D.L.gs. 07/03/2005 n.82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore a cinquanta centesimi o per eccesso se uguale o superiore a cinquanta centesimi.

Articolo 21 - Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute mediante apposita istanza entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il Comune provvede, ove dovuto, al rimborso entro 60 giorni dalla data di presentazione

Articolo 22- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza
- d) per la pubblicità effettuata dagli esercenti attività commerciale nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 23- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) la pubblicità delle autorità militari
- h) la pubblicità effettuata dalla autorità di Polizia in materia di Pubblica Sicurezza

- i) la pubblicità svolta in maniera istituzionale dal Comune in via esclusiva anche in forma associata con altri Enti Locali Territoriali;
- j) la pubblicità effettuata per adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, Regionali ed Amministrative;
- k) la pubblicità concernente corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati da Enti pubblici o equiparabili;
- l) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- m) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, della Legge 27/12/2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24 - Tipologia e servizio delle pubbliche affissioni

1. La tipologia e le caratteristiche degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano Generale degli impianti pubblicitari;

2. È gestito, sull'intero territorio comunale, il servizio delle Pubbliche affissioni, finalizzato a garantire, a fronte del versamento del relativo diritto, l'affissione in appositi impianti di manifesti di qualunque materiale, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.

3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale, ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività di rilevanza economica.

Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine risultante dal ricevimento, al Protocollo Generale, della commissione accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto

2. La commissione deve essere annotata in apposito registro cronologico timbrato dal comune

3. Il comune non fornisce personale per l'affissione.

4. La durata dell'affissione non può essere superiore a 10 giorni consecutivi, fatta eccezione per i manifesti per i quali il maggior termine sia obbligatorio per disposizione di legge. Qualora venga richiesta la ripetizione dell'affissione, deve intercorrere tra l'una e l'altra, un intervallo di 10 giorni

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. Su ogni manifesto da affiggere viene apposto timbro del Comune con data e scadenza prestabilita.

6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

7. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

8. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

9. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Articolo 26 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 secondo la tariffa approvata dall'Ente.
 - Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.
 - Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto
 - Nelle zone ricadenti nella categoria speciale, limitatamente alle affissioni di natura commerciale, si applica una maggiorazione pari al 100%.
 - Le disposizioni previste per il canone relativo alla componente sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
- 3 Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio
- 4 Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui al Capo VI del presente regolamento.

Articolo 27- Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ovvero non conformi alle condizioni stabilite per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione, ubicazione ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inottemperanza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pari al 100% del canone dovuto.

Articolo 28 - Riduzione del canone per le pubbliche affissioni

1. Il canone per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 29- Esenzione dal canone per le pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 30- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto nel Piano Generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 31- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 32- Tipologia di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

3. Le autorizzazioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

4. L'autorizzazione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 33 Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di autorizzazione

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio competente, e deve presentare la domanda di autorizzazione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione .

Articolo 34 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione dell'autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 35- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente, domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di autorizzazione.
2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, ovvero almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
3. La domanda di autorizzazione, redatta su apposito modello, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, indirizzo mail o PEC;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, indirizzo mail o PEC;
 - c) l'ubicazione e la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - d) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - f) Progetto e/o planimetria;
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

Articolo 36- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza dell'ufficio Tributi, il rilascio degli atti di Autorizzazione occupazione di suolo pubblico.
2. Il Responsabile del procedimento provvede direttamente a richiedere la documentazione, le certificazioni, nullaosta e pareri previsti dalle norme vigenti, afferenti la tipologia di occupazione. Gli Uffici interpellati trasmettono la documentazione, e rendono certificazioni, nullaosta e pareri necessari all'istruttoria,
3. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio dell' autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale, di cui all'articolo 27, comma 9, del D.Lgs. 30/04/1992, n.285, o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
5. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la conseguente archiviazione,
7. Le autorizzazioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
8. Il provvedimento di autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione,
9. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 37- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;

- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

Articolo 38- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta all'ufficio competente il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 39- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - α) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - β) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - γ) la rinuncia del concessionario da comunicare entro cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 40- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di occupazione corrisposto.

Articolo 41- Rimovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 42- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della L. 27/12/2019, n. 160.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;

Articolo 43- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e piazze del Comune sono classificate in tre categorie.
2. Alle strade appartenenti alla 1ª categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2ª categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1ª categoria. La tariffa per le strade di 3ª categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1ª categoria.

Articolo 44- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o orarie.

Articolo 45 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta di un terzo. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 5.. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

Articolo 46- Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.
4. La tariffa è parimenti ridotta del 70 per cento per gli accessi carrabili o pedonali (a raso) per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
5. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 70 per cento.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
7. Se è venuto meno l'interesse del titolare all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 47- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte di un terzo;
 - b) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 20 per cento;
 - d) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe previste sono ridotte del 50 per cento

e) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;

f) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell' 70 per cento;

g) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento

Articolo 48 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale, per la durata del carico e scarico merci;

d) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

e) La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Comunale;

CAPO V - CANONE MERCATALE

Articolo 49- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 50 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 2004.

Articolo 51- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della L. 27/12/2019, n.160.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.

a) classificazione delle strade;

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;

c) durata dell'occupazione;

2. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione ,approvati dal presente Regolamento, possono essere successivamente modificate, ove necessario, con deliberazione di Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 52- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, così come disposto dall'articolo 43 del presente regolamento.

Articolo 53- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso, la tariffa giornaliera può essere frazionata, fino ad un massimo di 9 ore.
4. per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668, della L. 27/12/2013, n.147.

Articolo 54 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale rileva la violazione, con apposito processo di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 55- Agevolazioni

1. La tariffa standard è ridotta del 50% per i coltivatori diretti.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

CAPO VI - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 56- Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone unico patrimoniale è effettuato, ai sensi dell'articolo 2-bis, del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in L. 01/12/2016, n. 225, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del D.L.gs. 07/03/2005 n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), **entro il 31 gennaio di ogni anno**, salvo quanto stabilito dai successivi commi.
2. Il versamento relativo alla prima annualità del canone va eseguito contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Qualora il canone annuale sia di importo superiore ad euro 1.500,00 è possibile effettuare il pagamento in quattro rate trimestrali anticipate aventi scadenza **31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre**; il ritardato o mancato pagamento di due rate consecutive fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il pagamento del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare, e il canone per le pubbliche affissioni deve essere effettuato, in unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
5. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi, condutture, antenne etc., da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, di cui al precedente articolo 45, il pagamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, in unica soluzione.
6. Per le occupazioni temporanee, il canone è versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, che contiene la quantificazione del canone stesso.
7. Per le occupazioni degli operatori mercatali, il canone è versato entro i termini di cui al comma 1.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro, e per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

Articolo 57- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 58- Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone unico patrimoniale di cui al presente regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Articolo 59- Sanzioni amministrative pecuniarie e indennità

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16, della L. 24/11/1981, n.689.

Articolo 60- Attività impositiva e riscossione forzata

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo, è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della L. 27/12/2019, n.160 e sulla base del Regolamento comunale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Il procedimento di riscossione forzata di cui al precedente comma 1 è svolto dal Comune, ovvero dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
4. Non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni amministrative pecuniarie e interessi non supera euro 12,00.

Articolo 61- Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'articolo 50, della L. 27/12/1997, n. 449, trova applicazione l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, in quanto compatibile.
2. Per la relativa disciplina si rinvia al vigente regolamento comunale e, per quanto non previsto, alle norme statali.

Articolo 62- Ravvedimento operoso

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, secondo le modalità stabilite dall'articolo 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n.472.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63- Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni regolarmente rilasciate, relative ai prelievi soppressi di cui all'articolo 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n.160 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per il solo anno 2022, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 56, comma 3, del presente Regolamento, il pagamento può essere effettuato in quattro rate anticipate aventi scadenza 31 maggio, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre.

Articolo 64- Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.